

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 25.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 8, 17 aprile 1975, n. 38 e 16 luglio 1976, n. 27, sulla disciplina del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le somme recuperate dalla Regione per rivalsa, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e dell'art. 13 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83, o comunque incassate per attività connesse a prestazioni di assistenza ospedaliera purché differenti da quelle ipotizzate al n. 4 dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modifiche nella legge 18 agosto 1974, n. 386, affluiscono al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 2

Le integrazioni del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, relative ad esercizi pregressi, saranno utilizzate a copertura del disavanzo di gestione verificatosi nell'anno di competenza e ripartite tra ciascun Ente ospedaliero dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, proporzionalmente al disavanzo accertato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 giugno 1978

p. IL PRESIDENTE:
Cortese